

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



BANDO DI CONCORSO

PER L'EROGAZIONE DI:

ASSEGNI DI FREQUENZA in favore di orfani ed equiparati di iscritti alla gestione Assistenza magistrale

CONTRIBUTI FORMATIVI in favore di figli od orfani ed equiparati di iscritti alla Gestione assistenza magistrale, portatori di handicap.

Anno scolastico 2015/2016



INDICE

Art. 1 - I soggetti del concorso

Art. 2 - Oggetto del concorso

Art. 3 - Requisiti di ammissione al concorso

Art. 4 - La domanda di iscrizione in banca dati e la richiesta del PIN

Art. 5 - Attestazione ISEE

Art. 6 - La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio

Art. 7 - Attribuzione del beneficio

Art. 8 - Graduatorie

Art. 9 - Accertamenti e sanzioni

Art. 10 - Ricorsi

Art. 11 - Responsabile del procedimento

Art. 12 - Note informative



Art.1 - I soggetti del concorso

1. All'interno del presente bando sono previste tre figure distinte: il titolare del diritto, il beneficiario e il richiedente.
2. Il titolare del diritto è il dipendente o il pensionato iscritto alla Gestione assistenza magistrale, vivente o deceduto, che genera il diritto alla prestazione (dante causa).
3. Il beneficiario è lo studente, per il quale è richiesta la prestazione, individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) **per gli assegni di frequenza:**
 - gli orfani dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto o categorie equiparate in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1;
 - b) **per il contributo formativo:**
 - figli di iscritto portatori di handicap ai sensi della vigente legislazione in materia, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, fino al compimento del 26° anno di età;
 - orfani dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto o categorie equiparate, portatori di handicap ai sensi della vigente legislazione in materia fino al compimento del 26° anno di età.
4. Sono equiparati ai figli, i giovani regolarmente affidati nell'anno scolastico 2015/2016 e per un periodo non inferiore ai sei mesi.
5. Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa e i figli dell'iscritto non riconosciuti dall'altro genitore;
6. Richiedente è colui che può presentare la domanda di partecipazione al concorso ed è individuato tra uno dei seguenti soggetti:
 - a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario minorenni;
 - b) il beneficiario maggiorenne (portatore di handicap);
 - c) l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo, in qualità di genitore superstite o, in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di genitore richiedente;



d) il tutore o l'affidatario del figlio o dell'orfano del titolare del diritto.

Art.2 – Oggetto del concorso

1. L'INPS indice, per l'anno scolastico 2015/2016, un concorso per il conferimento di:
 - a) n. 85 assegni di frequenza in favore dei soggetti di cui all'art. 1, comma 3, lett.a);
 - b) n. 170 contributi formativi in favore dei soggetti di cui all'art. 1, comma 3, lett. b).

Art.3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Per poter accedere alla **prestazione "assegni di frequenza"** i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - frequenza, nell'anno scolastico 2015- 2016, di **asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (queste ultime fino alla classe seconda)**;
 - essere a carico fiscale del richiedente la prestazione nei casi di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) e c);
 - l'aver presentato alla data di presentazione della domanda la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2016 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, come previsto dall'art. 5;
 - non usufruire di analogo beneficio erogato da altro Ente, di valore superiore al 50% dell'importo del beneficio messo a concorso.
2. Per poter accedere alla **prestazione "contributi formativi"** i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - frequenza, nell'anno scolastico 2015-2016, di **asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (queste ultime fino alla classe seconda), scuole di formazione e scuole speciali propedeutiche all'inserimento socio-lavorativo**;



- essere a carico fiscale del richiedente la prestazione nei casi di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) e c);
- l'aver presentato alla data di presentazione della domanda la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2016 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, come previsto dall'art.5;
- non usufruire di analogo beneficio erogato da altro Ente, di valore superiore al 50% dell'importo del beneficio messo a concorso.

Art.4 - La domanda di iscrizione in banca dati e la richiesta del PIN

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedente" della prestazione. L'INPS è in possesso dei dati anagrafici relativi ai titolari del diritto. Altri "soggetti richiedenti" previsti dal presente bando potrebbero non essere registrati nella banca dati dell'Istituto e, pertanto, i predetti dovranno, preventivamente all'invio della domanda, verificare la presenza dell'iscrizione ed eventualmente presentare relativa richiesta nella predetta banca dati. Nel caso in cui il richiedente non sia presente in banca dati, nei Servizi on line disponibili nell'Area Riservata, non comparirà la procedura "Assegni di Frequenza-Domanda" o "Contributi Formativi-Domanda", attraverso cui presentare la domanda di partecipazione al concorso.
2. La domanda di iscrizione in banca dati, compilabile tramite il modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati" prelevabile dalla sezione "Modulistica", all'interno del sito www.inps.it, deve essere presentata dal richiedente alla Sede Provinciale INPS competente in relazione alla residenza del richiedente, attraverso i canali di seguito elencati:
 - recandosi direttamente presso la sede provinciale competente per territorio;
 - inviando, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC della Sede Provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato;



- inviando, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della Sede Provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, e copia del documento di identità in corso di validità;
 - inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
 - trasmettendo, via fax, al numero della Sede Provinciale competente per territorio, copia del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.
3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione "Informazioni" – "Le sedi Inps", all'interno della quale è possibile reperire i recapiti della Sede Inps del proprio Comune di residenza.
 4. Dopo aver verificato la presenza dell'iscrizione in banca dati, prima di presentare la domanda di partecipazione al concorso è necessario che il soggetto richiedente sia in possesso di un "PIN", utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del richiedente.

Il PIN si può richiedere:

- a) **on line**, accedendo al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione "PIN online";
 - b) **tramite il Contact Center**;
 - c) **presso gli sportelli delle Sedi INPS.**
5. Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il Contact Center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.



6. Una volta ottenuto il PIN, è possibile accedere ai servizi dal sito istituzionale www.inps.it – “*Servizi on line*” – “*Accedi ai servizi*” > *Servizi per il cittadino*.
7. Per presentare domanda occorre essere in possesso di un “*PIN on line*”; non è richiesto il possesso di un “*PIN dispositivo*”.
8. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile accedere dalla Home Page dell’Istituto, www.inps.it, alla sezione “*Come fare per*” e selezionare la voce del menù “*Ottenere e gestire il PIN*”.

Art.5 - Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinario 2016 o ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS o dagli Enti convenzionati (Caf, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta dichiarazione sostitutiva unica da parte del richiedente.
3. L’attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è obbligatoria per determinare la posizione in graduatoria e la misura del contributo.
4. Nel caso sia già stata emessa un’attestazione di ISEE 2016, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario presentare alcuna documentazione per richiedere una nuova attestazione. Il valore dell’attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall’INPS.
5. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida alla data di presentazione della domanda di partecipazione, la stessa sarà rigettata.
6. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica dell’attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all’interno della medesima attestazione.



7. L'acquisizione della certificazione ISEE può essere verificata all'interno della procedura, accedendo al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione "Servizi on line" – "Accedi ai servizi" e di seguito, nel menù a sinistra, "Servizi per il cittadino"; attraverso questa funzione, si accede alla propria area riservata e, di seguito, è possibile selezionare la funzione "Isee 2016" – "Consultazione dichiarazioni".

Art.6 - La domanda di partecipazione al concorso - Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall' art. 1, comma 6, esclusivamente per via telematica, pena il rigetto della stessa, accedendo dalla home page del sito internet istituzionale www.inps.it nell'area Servizi on line >Accedi ai Servizi e, di seguito, dal menù a sinistra, Servizi per il cittadino.
2. Selezionando la voce "Inserisci Domanda" viene visualizzato il modello, già parzialmente precompilato, con i dati identificativi del soggetto richiedente. Devono necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e fissi e di posta elettronica, al fine di consentire e agevolare le comunicazione da parte dell'Istituto.
3. Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano o della carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente. Non sono validi Iban di libretti postali.
4. Dopo l'invio telematico della domanda, l'Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma di ricezione all'indirizzo email indicato nell'istanza. La domanda inviata sarà inoltre visualizzabile in area riservata con la funzione "Consultazione domande inoltrate" La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile: per correggere ogni eventuale errore sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto instruirà solamente l'ultima domanda ricevuta eliminando le altre.
5. Nel caso di due o più domande presentate da parte di richiedenti diversi in favore del medesimo studente beneficiario verrà istruita l'ultima domanda valida presentata.



6. Le domande potranno essere trasmesse dal richiedente la prestazione, dalle ore 12,00 del giorno **6/12/2016** fino, e non oltre, le ore 12.00 del giorno **29/12/2016**.

Art.7 – Attribuzione del beneficio

1. L'importo dell'assegno di frequenza è calcolato in base al valore ISEE del nucleo familiare cui appartiene il beneficiario, secondo la seguente tabella:

Valore ISEE	Importo
Fino a € 21.000,00	€ 850,00
Oltre € 21.000,00	€ 600,00

2. L'importo del contributo formativo è calcolato in base al valore ISEE del nucleo familiare cui appartiene il beneficiario ed è differenziato secondo le tabelle e i criteri di seguito indicati:

- a) per la frequenza di asili nido, scuole dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado (quest'ultima fino alla frequenza del secondo anno):

Valore ISEE	Importo
Fino a € 21.000,00	€. 850,00
Oltre € 21.000,00	€. 600,00

- b) per la frequenza di scuole di formazione post-obbligo e scuole speciali e propedeutiche all'inserimento socio-lavorativo:



Valore ISEE	Importo
Fino a € 21.000,00	€. 1.000,00
Oltre € 21.000,00	€. 800,00

3. I contributi formativi sono alternativi agli assegni di frequenza e possono essere richiesti soltanto in favore del portatore di handicap non orfano o equiparato.
4. Per le scuole speciali e propedeutiche all'inserimento socio-lavorativo, non essendo prevista un'analogha prestazione per gli assegni di frequenza, la richiesta può essere presentata anche in favore dell'orfano di iscritto o equiparato, portatore di handicap.

Art.8 – Graduatorie

1. Le graduatorie sono redatte, attraverso una procedura informatizzata, su valori crescenti di indicatore ISEE, relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.
2. A parità di valore ISEE verrà data la priorità al beneficiario più giovane.
3. Data la particolare tipologia di beneficiari della prestazione in esame, non si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale delle graduatorie di cui al comma 1, bensì si comunicherà all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso, la concessione del beneficio, unitamente all'ammontare del contributo riconosciuto, ovvero la non concessione dello stesso.
4. Il posizionamento in graduatoria potrà essere visualizzato nell'area riservata dei Servizi in linea, all'interno della procedura "Assegni di Frequenza-Domanda" o "Contributi Formativi-Domanda".



Art. 9 - Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Nel casi di cui al comma precedente, l'Inps procederà al rigetto della domanda di accesso alla prestazione o, in caso di beneficio già concesso, alla revoca dello stesso e all'attivazione delle conseguenti procedure di recupero.
3. Ai sensi dell'art.34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

Art.10 – Ricorsi

1. I ricorsi amministrativi, da presentarsi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 8, comma 3, dovranno pervenire alla Direzione provinciale Inps competente per territorio, i cui recapiti sono presenti sul sito dell'Istituto, www.inps.it.
2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

Art.11 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Sede Provinciale Inps competente in relazione alla residenza del richiedente.



Art.12 – Note informative

1. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 5 dicembre 2016

Maria Grazia Sampietro
Direttore Centrale

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. G. Sampietro', written over the printed name.